

ALLEGATO A PROT.2316/C23b del 21/3/2015

CONVENZIONE BILATERALE

TRA

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TS/UD
E**

**L'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI
GEMONA DEL FRIULI**

**PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO NELL'AMBITO DI
CORSI DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA)
PER L'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
di cui agli artt. 7 comma 1 lettera b) e 8 comma 1 lettera b) del D.M. 10.09.2010 n. 249**

L'Università degli Studi di _____ (d'ora in poi denominata Università) C.F. _____,
con sede a _____
rappresentata dal prof. _____ in qualità di Rettore pro-tempore dell'Università medesima,
visto il Decreto Rettorale n° _____

E

L'Istituto Statale di Istruzione Superiore Magrini Marchetti (d'ora in poi denominato "ISTITUTO"),
C.F. 94134560302 con sede legale in Via Praviolai18- CAP 33013 Città Gemona del Friuli rappresentato da
Covre dott.ssa Graziella nata a Udine il 17/571956 in qualità di Dirigente Scolastico, a ciò autorizzato a
mezzo del seguente provvedimento delibera del Consiglio di Istituto n.2 del 27/11/2014

PREMESSO che gli Atenei di Trieste e di Udine si impegnano, con Atto convenzionale in corso di
sottoscrizione, a collaborare attivamente - con pari dignità, impegno e visibilità - alla realizzazione di
Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (d'ora in poi TFA);

PREMESSO che nella riunione del 7 febbraio 2013 l'Ufficio Scolastico Regionale e i due Atenei di cui alla
premessa precedente si sono impegnati ad attuare, sulla base di collaborazione permanente,
quanto previsto dalla normativa nazionale sui Corsi di TFA avvalendosi del regime transitorio di cui
all'art. 15, comma 23, del decreto del MIUR n. 249 del 10 settembre 2010;

PREMESSO che UNITS/UNIUD è sede amministrativa del Corso di TFA per le classi di abilitazione
assegnate annualmente di MIUR;

VISTO il Regolamento emanato con DM Miur n. 249 del 2010 «Definizione della disciplina dei requisiti e
delle modalità per la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416,
della legge 24 dicembre 2007 n. 244», che disciplina il percorso di abilitazione all'insegnamento,
prevedendo specifiche norme anche in materia di Corsi di TFA ed in particolare che:

- 1) tra i gruppi di attività in cui il TFA si articola è previsto "un tirocinio indiretto e diretto di 475
ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor";
inoltre "almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie
competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità" (articolo 10, comma 3,
lettera b);
- 2) per lo svolgimento delle attività di tirocinio le Università stipulano apposite convenzioni con le
istituzioni scolastiche, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo
1, comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a tal fine accreditate (articolo 12, comma
1);
- 3) per lo svolgimento delle attività di tirocinio UNITS/UNIUD si avvale di personale docente e
dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti
docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualità di tutor coordinatori e tutor dei tirocinanti
(articolo 11, comma 1), i cui compiti sono individuati rispettivamente nell'articolo 11, comma 2
ed articolo 11, comma 3;
- 4) sino alla predisposizione degli elenchi regionali delle istituzioni scolastiche accreditate di cui
all'articolo 12, le università stipulano le convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema

nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio (articolo 15, comma 23);

TENUTO CONTO di quanto previsto dal DM Miur 8 novembre 2011 recante la "Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'art. 11 comma 5, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249";

TENUTO CONTO di quanto previsto dal DM Miur n. 93 del 30 novembre 2012 recante la "Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio";

CONSIDERATO che l'attuazione del TFA richiede una forte interazione tra Scuola ed Università che sono chiamate a collaborare nel rispetto delle reciproche autonomie;

NELLE MORE della predisposizione dell'elenco delle istituzioni scolastiche accreditate dall'Ufficio Scolastico Regionale di cui all'art. 12 del DM 249/2010 e al D.M. 93/2012

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità dell'Accordo

1. L'ISTITUTO e UNITS/UNIUD stabiliscono un rapporto di collaborazione per lo svolgimento delle attività di tirocinio nei Corsi di TFA e in particolare per il tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 CFU, così come previsto dal D.M. 249/2010 art. 10, comma 3, lettera b).
2. Ai sensi dell'art. 8.3 del DM 93/2012, l'ISTITUTO e UNITS/UNIUD concordano il riconoscimento all'ISTITUTO di un contributo proporzionato al numero di tirocinanti come indicato nella tabella A allegata alla presente Convenzione e rinnovabile annualmente.

Art. 2 - Attività di TFA

1. La gestione delle attività del TFA è affidata per ciascuna classe di abilitazione o classi affini al relativo Consiglio di Corso di tirocinio, che ha i compiti di curare l'integrazione tra i gruppi di attività del TFA, di organizzare i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico didattici e di stabilire le modalità di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari (art. 10 comma 5).
2. Le attività di tirocinio nella scuola si articolano nelle seguenti fattispecie: osservazione, interventi didattici in collaborazione con l'insegnante accogliente (didattica assistita), progettazione e realizzazione di percorsi didattici (attività in autonomia) in accordo con e alla presenza del docente accogliente, ciascuna per un numero di ore stabilito dal consiglio di corso di tirocinio, o dall'organo che ne fa le veci in attesa della sua istituzione.
3. Ai tutor dei tirocinanti sono affidati compiti previsti dalla normativa ed in particolare dal DM 249/2010, art. 11 comma 3, e possono far parte della commissione d'esame di abilitazione all'insegnamento come previsto dall'art. 8 a) dello stesso DM. Essi curano la compilazione di un registro di frequenza del tirocinante appositamente predisposto.

Art. 3 – Compiti dell'Istituto

1. Secondo quanto previsto dal D.M. 249/2010 art. 10, comma 3 b), l'ISTITUTO progetta il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto con il Consiglio di Corso di Tirocinio della classe di abilitazione cui risulta iscritto il tirocinante al fine di integrare fra loro le attività formative. L'attività di tirocinio si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto, in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attività, come previsto dal DM 249/2010, art. 10 comma 6.
2. L'ISTITUTO individua i tutor dei tirocinanti cui assegnare, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.M. 249/2010, il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.
3. Il Dirigente o Coordinatore Didattico dell'ISTITUTO, se designato dall'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'art. 10.4 del DM 249/2010, fa parte del consiglio di Corso di Tirocinio.

Art. 4 - Assicurazione

1. Gli studenti di TFA sono coperti da assicurazione, a carico di UNITS/UNIUD per la responsabilità civile circa i danni che dovessero involontariamente causare a terzi, persone e/o cose, durante lo svolgimento delle attività di formazione mentre operano fuori sede. A norma di legge sono altresì assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività.

Art. 5 - Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali, che si rendesse necessario per garantire la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione, avverrà da parte di UNITS/UNIUD nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 6 - Durata e validità della convenzione

1. La presente convenzione ha in primo luogo validità relativamente al TFA dell'anno accademico in corso. Successivamente si intenderà tacitamente rinnovata di anno accademico in anno accademico, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto entro 240 giorni dall'inizio dell'anno accademico. La disdetta avrà effetto solamente a decorrere dall'anno accademico successivo a quello di riferimento.

2. La convenzione si intende non rinnovabile qualora l'ISTITUTO non venga incluso nell'elenco telematico delle Istituzioni accreditate ad accogliere i tirocinanti che sarà predisposto ed aggiornato annualmente dall'Ufficio Scolastico Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia. Essa è ugualmente rescissa nel caso l'ISTITUTO sia espunto da detto elenco per decisione dell'Ufficio Scolastico Regionale nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta al venir meno delle condizioni previste per l'inserimento in detto elenco di cui all'art. 12.2 del D.M. 249/2010, o in caso di mancato rispetto della convenzione.

3. L'attivazione dei Corsi di TFA è subordinata ad autorizzazione ministeriale, che determina anche il numero dei posti di tutor. La presente Convenzione viene applicata in ragione dell'effettiva attivazione dei Corsi di TFA nei vari anni accademici.

4. La presente Convenzione, redatta in due esemplari di pari valore, sarà registrata in caso d'uso con spese a carico del richiedente, mentre le eventuali spese di bollo sono a carico delle due parti, ognuna per il proprio esemplare.

Art. 7 - Disposizioni finali

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in merito all'interpretazione o applicazione della presente convenzione, qualora non venisse definita in via amichevole, sarà rimessa al Giudice competente.

2. Per tutto ciò che non è espressamente convenuto si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Copia della presente convenzione verrà inviata dall'ISTITUTO all'Ufficio Scolastico Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, con notifica all'Università degli Studi di TS/Ud

Per l'Università degli Studi di TS/UD
I

Per l'ISIS Magrini Marchetyti
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Graziella Covre

Luogo e data

Luogo e data

ALLEGATO A

In relazione al contributo previsto ai sensi dell'art. 8, comma 3, del DM 93/2012 a favore dell'Istituto scolastico che accoglie i corsisti tirocinanti in percorsi di Tirocinio Formativo Attivo e alla Convenzione sottoscritta il _____ l'Università degli Studi di Ts/Ud e l'Istituto Statale di Istruzione Superiore Magrini Marchetti di Gemona del Friuli (UD) concordano che esso sia proporzionato al numero dei tirocinanti e che la somma che l'Università di Udine andrà ad erogare per ogni tirocinante ammonti a:

- per i corsisti iscritti alle classi di concorso che non costituiscono ambito disciplinare (A016 – A020 – A033 - A038 – A042 – A047 – A048 – A071 – A072): 200,00 Euro lordi (Duecento/00 Euro lordi);
- per i corsisti iscritti ai seguenti ambiti disciplinari: A.D. 2, A.D. 4, A.D. 5 Inglese, A.D. 5 Francese, A.D. 5 Tedesco, A.D. 5 Spagnolo: 100,00 Euro lordi (Cento/00 Euro lordi) per ordine di scuola in quanto il tirocinio sarà ripartito tra due scuole.

Ai fini della liquidazione del contributo, i dati che dovranno essere utilizzati dall'Università degli Studi di Udine sono i seguenti:

Istituto Scolastico ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI

Indirizzo via Praviolai 18 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)

Codice Fiscale 94134560302

Dirigente Scolastico dott.ssa Graziella Covre nata a Udine il 17/5/1956
CVRGZL56E57L483D

IBAN - Cassiere BANCA POPOLARE DI VICENZA Agenzia di Gemona del Friuli
IT 66 N 05728 63880 733571178979

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Graziella Covre

Firma del Rettore dell'Università di Ts/Ud
